

Protezione dei siti di nidificazione

Protezione dei nidi delle specie che nidificano sugli edifici. Capita ancora troppo spesso che i nidi di Balestruccio vengano distrutti, oppure che i proprietari cerchino di prevenire l'insediamento di queste e altre specie presso le loro abitazioni. Nella maggior parte dei casi è però possibile trovare soluzioni concrete attraverso il dialogo e il buon senso. Ma è altrettanto importante conoscere le basi giuridiche, che vengono riassunte in questo documento.

Alcuni anni fa, quando un sindaco di un Comune vallesano fece distruggere i nidi di una colonia di Balestruccio durante la stagione riproduttiva nonostante la presenza di giovani nel loro interno, era chiaro a tutti che si trattava di un oltraggio che violava le leggi sulla protezione della natura, degli animali e degli uccelli. Grazie anche alla denuncia di BirdLife Svizzera, il responsabile venne poi multato in maniera esemplare. Ma quando si tratta di proteggere i nidi delle specie che nidificano sugli edifici al di fuori della stagione riproduttiva, anche molte persone che hanno a che fare con la protezione della natura hanno dei dubbi: fino a che punto i nidi di Balestruccio sono protetti anche in autunno e in inverno? Quando si tratta di domande sulla durata del periodo riproduttivo, le cose si complicano ulteriormente.

BirdLife Svizzera ha quindi deciso di raccogliere le basi giuridiche in questo documento. Per i Comuni, i Cantoni, le associazioni per la protezione della natura e gli altri attori interessati, la loro conoscenza è di grande importanza, anche se in pratica è solo in casi estremi che ci si deve rivolgere a un tribunale. L'obiettivo è piuttosto quello di trovare soluzioni pragmatiche con tutte le parti interessate, al fine di consentire una coesistenza pacifica tra uccelli ed esseri umani. La protezione dei siti di nidificazione e dell'attività riproduttiva è disciplinata da diverse leggi e ordinanze. L'obiettivo è che gli animali siano in grado di riprodursi con successo. Una specie può sopravvivere soltanto generando abbastanza giovani, per questo motivo la protezione dei siti di nidificazione e dell'attività riproduttiva è di fondamentale importanza.

Protezione degli habitat

La Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN), con la relativa ordinanza, è il diritto superiore che di principio si applica a tutte le specie. Si concentra sulla conservazione degli habitat, in modo da poter garantire la riproduzione e la conservazione delle specie. L'art. 18, tra le altre cose, dice che "L'estinzione di specie animali e vegetali indigene deve essere prevenuta mediante la conservazione di spazi vitali sufficienti (biotopi) e altri provvedimenti adeguati." È importante notare che gli spazi vitali comprendono anche i siti di nidificazione regolarmente utilizzati, in quanto questi siti sono fondamentali per la sopravvivenza delle specie.

Lo dimostra, ad esempio, la Strategia Castoro Svizzera: secondo la LPN, le dighe di Castoro sono considerati spazi

vitali e quindi possono essere rimosse solo in casi particolari. Allo stesso modo, gli habitat e i siti di riproduzione degli uccelli regolarmente riutilizzati sono protetti secondo la LPN. Questo significa, ad esempio, che solo in determinati casi i nidi di Balestruccio possono essere rimossi al di fuori del periodo riproduttivo – dopo aver valutato gli interessi in gioco e, se necessario, averli sostituiti – cosa che molte persone non fanno.

Le prescrizioni previste dalla legge sono sviluppate in maniera più dettagliata nella relativa Ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN). In particolare, è rilevante l'art. 20: "Oltre agli animali protetti menzionati nella legge sulla caccia (...), le specie designate nell'allegato 3 sono considerate protette. È vietato uccidere, ferire o catturare gli animali di queste



L'attività riproduttiva del Balestruccio, che inizia già con l'occupazione dei siti di nidificazione, non può essere disturbata.

specie nonché danneggiarne, distruggerne o sottrarne le uova, le larve, le pupe, i nidi o i luoghi di cova." Anche qui vengono nuovamente menzionati esplicitamente i nidi e i siti di nidificazione, che non devono essere danneggiati o distrutti. Nell'interpretare questa formulazione, in precedenza regnava una certa confusione sul fatto che le asserzioni si applicassero a tutte le specie, o se invece gli uccelli e i mammiferi non fossero intesi in quanto già specificamente menzionati nella Legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP). Il legislatore ha chiaramente inteso anche gli uccelli e i mammiferi.

Anche la Convenzione di Berna impone ai suoi Stati membri, compresa la Svizzera, di vietare il danneggiamento o la distruzione deliberata dei siti di nidificazione. In un modo o nell'altro la LPN protegge i nidi di Balestruccio come sopra menzionato in quanto habitat. La legge specifica sulla protezione degli uccelli è contenuta nella Legge sulla caccia (LCP), nella quale viene detto che chiunque toglie dai nidi uova o piccoli di specie protette o disturba uccelli che covano viene punito. Nel caso delle specie protette si tratta di un delitto, nel caso di quelle cacciabili pur sempre di una contravvenzione. La limitazione alle uova e ai giovani uccelli non cambia il fatto che, come detto sopra, la LPN prescrive la protezione dei nidi utilizzati per diversi anni durante tutto l'anno. Anche la perturbazione dell'attività riproduttiva è sanzionata dalla LCP: "È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente e senza autorizzazione toglie dai nidi uova o piccoli di specie protette o disturba uccelli che covano". Viene punito anche chi agisce con negligenza.

Protezione speciale dell'attività riproduttiva

Nella versione tedesca della LCP viene utilizzato il termine "Brutgeschäft". Questo termine nella versione italiana della legge è stato tradotto con "cova", ma significa più generalmente le attività legate alla riproduzione. L'utilizzo del termine "cova" deve essere considerato un errore in quanto secondo questo testo il disturbo degli uccelli durante l'alimentazione dei giovani sarebbe permesso. Secondo BirdLife Svizzera è assolutamente chiaro che la riproduzione degli uccelli, il "Brutgeschäft", rappresenta di più della protezione delle

uova e comprende il periodo dall'occupazione dei siti di nidificazione fino all'involto dei giovani. Questo può essere dedotto dalla legge, altrimenti il "Brutgeschäft" non sarebbe dovuto essere stato menzionato nella legge. L'obiettivo è quello di ottenere un buon successo riproduttivo. Non serve a nulla se le uova e i giovani uccelli sono protetti se, ad esempio, i siti di nidificazione sono troppo disturbati al momento dell'occupazione. Per i balestrucci ciò significa che non è consentito, al loro arrivo, di impedirne l'installazione presso gli edifici.

Alla luce di quanto previsto dai testi di legge e dalle ordinanze sopra menzionati, si può concludere che gli habitat degli uccelli sono protetti tutto l'anno e che anche i siti di nidificazione regolarmente riutilizzati rientrano in questa categoria, compresi i nidi di balestrucci, rondini e rondoni. Inoltre, l'attività riproduttiva non può essere disturbata. Questa inizia già con l'occupazione del sito di nidificazione.

Instaurare un dialogo

Naturalmente la protezione dell'attività di nidificazione, delle uova e dei giovani uccelli attraverso le leggi è l'ultima via da percorrere. L'obiettivo dovrebbe sempre essere quello di preservare i siti di nidificazione senza dover ricorrere alle vie legali e cercare di promuovere le specie. In caso di problemi con dei nidi, si possono per esempio installare nuovi nidi artificiali per gli uccelli in un'altra parte della casa. È importante che complessivamente il numero di nidi occupati non diminuisca. In ogni caso BirdLife Svizzera è convinta che sia possibile trovare delle buone soluzioni con i proprietari e i custodi delle case scelte per nidificare da questi messaggeri della primavera. Tutto questo è fondamentale. Pertanto, bisogna ricorrere alle leggi solo in quei pochi casi in cui non si riescano a trovare soluzioni condivise per proteggere i nidi di Balestruccio.

Documento a cura di Werner Müller, Raffael Ayé e Martin Schuck apparso su Ornis 4/18 e successivamente adattato.



STOP

giù le mani dai nidi di Balestruccio!

Christian Fossierat


BirdLife
BirdLife Svizzera

Associazione svizzera per la protezione degli uccelli
Vicolo Forte Olimpo 3 - 6573 Magadino
Tel. 091 795 12 80 - CP 80-69351-6
ticino@birdlife.ch - www.birdlife.ch